CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 21 giugno 2005, n. 3279

Annulla in parte T.A.R. Calabria – I Sezione, 26 ottobre 2004, n. 1999

Nel giudizio elettorale il principio della specificità dei motivi subisce un particolare temperamento.
È necessaria l'indicazione della natura dei vizi, del numero di schede contestate e delle sezioni cui si riferiscono le schede.
In caso di valida espressione del voto di lista e di espressione di una preferenza a persona non candidata, per il principio della conservazione del voto è valido il voto di lista e nulla la preferenza.

Omissis.
2.3. Ciò premesso si osserva che, secondo l'ormai ferma giurisprudenza di questo Consiglio, nel giudizio elettorale il principio della specificità dei motivi subisce, per effetto delle caratteristiche peculiari del procedimento elettorale, un particolare temperamento ancorché, ai fini dell'ammissibilità del ricorso e delle singole censure, sia comunque necessaria almeno l'indicazione: a) della natura dei vizi che inficiano le singole operazioni sottoposte a critica; b) del numero delle schede di cui si fa contestazione; c) degli uffici elettorali di Sezione cui si riferiscono le schede medesime (confr. V Sezione, 15 febbraio 2001, n. 796; 31 ottobre 2001, n. 5692; 18 marzo 2003, n. 1447; C. si. 29 novembre 2002, n. 627). Quanto al principio dell'onere della prova (già, di norma, temperato nel giudizio amministrativo) la giurisprudenza di secondo grado è nel senso che deve tenersi conto, nel giudizio elettorale, della indisponibilità di larga parte del materiale probatorio da parte degli interessati, per cui non può escludersi la tutela di chi lamenti vizi ben precisi, anche se non sia in grado di esibire, in relazione ai vizi dedotti, alcun concreto e specifico elemento di prova (in tal senso: V Sezione 3 gennaio 1992, n. 18, 28 agosto 2001, n. 4531; 19 novembre 2002, n. 6400).
2.4. In applicazione dei principi che precedono, poiché i ricorrenti, per le tre Sezioni i cui voti sono in contestazioni hanno specificato che un puntuale numero di schede (e precisamente 33 schede complessivamente) sarebbero nulle perché recanti segni distintivi ed anzi, per ciò che riguarda la Sezione n. 2, i segni distintivi sono stati identificati in modo specifico in relazione a ben 13 schede, con indicazione dei segni di riconoscimento, la censura che concerne tale aspetto deve essere ritenuta ammissibile, anche per la considerazione che il divario fra le due liste è stato di soltanto 11 voti; di conseguenza deve essere disposta la necessaria verificazione.
Altrettanto deve dirsi in ordine alla mancata attribuzione alla lista n. 2, di un voto portato, nella sezione n. 2, in una scheda annullata, perché indebitamente ritenuta deteriorata, e di n. 2 voti, nella Sezione n. 3, per aver ritenuto bianche due schede recanti manifestazione di voto in favore della lista n. 2.
Al contrario, è infondata la censura relativa alla indebita assegnazione (nella Sezione n. 1) di un voto, alla lista n. 1, in relazione ad una scheda recante cognome di persona non candidata in alcuna lista, in quanto, il vizio della preferenza, per il principio di conservazione del voto, non inficia il voto di lista.
Omissis.